

- Alla PROVINCIA di LECCE - SERVIZIO POLITICHE di TUTELA AMBIENTALE e TRANSIZIONE ECOLOGICA.

Il sottoscritto Sig. Alejandro Javier CHAVES MARTINEZ , in qualità di legale rappresentante *p.t.* della OPDENERGY SALENTO 2 S.r.l. (C.F. e P. I.V.A. 12206170016), con sede in Bologna, alla Rotonda Giuseppe Antonio Torri n. 9, assistito ai fini del presente atto dall'Avv. Andrea STICCHI DAMIANI (C.F. STCNDR80E13I119J - P.E.C. sticchidamiani.andrea@ordavvle.legalmail.it - fax 0832/247893) con studio in Lecce, alla Via 95° Rgt. Fanteria n. 9,

PREMESSO

- che giusta nota prot. n. 21468 del 27.5.2022 codesta Provincia ha trasmesso alla Società deducente, tra gli altri, il parere prot. n. 5752 del 13.5.2022 (acquisito al prot. di codesta Provincia al n. 19570 del 16.5.2022) espresso dal Comune di Cutrofiano in ordine al progetto volto alla realizzazione nel medesimo Comune ed all'esercizio dell'impianto fotovoltaico (denominato "Bardoscia") di potenza pari a 5.950,00 kW e di picco pari a 6.894,72 kW, nonché delle relative opere per la connessione ed accessorie;
- che giusta la nota prot. n. 21468 del 27.5.2022 codesta Provincia ha, altresì, assegnato alla Società deducente il termine di 30 giorni per produrre le integrazioni istruttorie chieste dagli enti interessati al progetto di interesse e lo studio di impatto ambientale aggiornato;
- che è in animo della Società deducente, nel rispetto del termine di cui al precedente alinea, illustrare le ragioni assoluta non condivisibilità del parere espresso dal Comune di Cutrofiano;

FORMULA LE SEGUENTI OSSERVAZIONI

1. Il parere espresso dal Comune di Cutrofiano si palesa frutto di posizioni preconcelte di contrarietà alla realizzazione di impianti F.E.R. nella zona agricola del medesimo Comune. In esso, invero, è dato leggere che *"lo ... organo amministrativo -C.c.- ha fermamente ritenuto di contrastare, denegando in modo assoluto, la realizzazione di impianti fotovoltaici e/o eolici in zona agricola"*.

Sennonché detta posizione si palesa sicuramente illegittima in quanto:

- violativa dell'art. 12 del D.Lgs. 29.12.2003, n. 387 che individua le zone agricole quali zone idonee ad ospitare impianti F.E.R. e prevede che il titolo legittimante la realizzazione e l'esercizio dei medesimi impianti valga, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici vigenti;

- ostativa alla realizzazione di opera di pubblica utilità che:

- rispondono al primario interesse pubblico -di matrice sovranazionale ed euro-unitaria- alla produzione di energia secondo modalità che garantiscano anche la tutela dell'ambiente della quale, in definitiva, perseguono l'attuazione (C. di S. -Sez. IV- 12.4.2021, n. 2983) e, comunque, consentano il raggiungimento dell'obiettivo (vincolante per l'Unione) di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per almeno il 32% nell'anno 2030 (direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11.12.2018, pubblicata nella G.U. - II Serie Speciale - Unione europea, n. L 328 del 21.12.2018);

- sono in linea con gli obiettivi recati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (P.N.R.R.) - che nella "*seconda missione*", denominata "*rivoluzione verde e transizione ecologica*", prevede che vengano destinati circa 24 miliardi di euro all'incremento, *inter alia*, della quota di energia prodotta da F.E.R.- e dalla delibera di G.r. n. 400 del 15.3.2021, nonché con le previsioni del D.L. 31.5.2021, n. 77, convertito dalla L. 29.7.2021, n. 108 -che, all'art. 18, ha individuato le "*opere e infrastrutture strategiche per la realizzazione del P.N.R.R. e del P.N.I.E.C.*" tra le quali, al punto 1.2.1. dell'all. I, ha annoverato gli impianti fotovoltaici-.

Detti profili di illegittimità sono viepiù evidenti in riferimento al progetto di interesse che investe un'area che, non intercettando direttamente beni tutelati ai sensi del D.Lgs. 22.1.2004, n. 42 e non ricadendo nella "fascia" della profondità di 1 km intorno a beni tutelati ai sensi del titolo II o dell'art. 136 del medesimo decreto, è da ritenersi idonea ad ospitare impianti F.E.R. ai sensi dell'art. 20, comma 8, lett. c-*quater*, del D.Lgs. 8.11.2021, n. 199 che, all'art. 22, dequota i pareri da acquisirsi da parte dell'Autorità competente in materia paesaggistica nei procedimenti di autorizzazione dei medesimi impianti, "ivi inclusi quelli per l'adozione del provvedimento di V.I.A.", rendendoli non vincolanti.

2. Né, del resto, valide motivazioni a supporto del parere espresso dal Comune di Cutrofiano possono essere individuate nel riferimento ivi contenuto al P.P.T.R. ed al P.A.I..

Ed invero, rinviandosi a quanto esplicitato nelle note tecniche che si allegano alle presenti osservazioni per costituirne parte integrante:

- quanto al P.P.T.R.: il progetto di interesse, in quanto agrovoltico, è sottratto alla disciplina del P.P.T.R. che, come rilevato dal T.A.R. Puglia Lecce -Sez. II- e dal T.A.R. Puglia Bari -Sez. II- rispettivamente con le sentenze 11.2.2022, n. 248 e 26.4.2022, n. 568, nemmeno contempla la specifica tipologia.

Pertanto, il progetto di interesse non interferisce né, come già rilevato, con beni tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 né con U.C.P. del P.P.T.R.. Questi ultimi sono “intercettati” solo dalle opere di rete che sono realizzate in T.O.C. e lungo la viabilità esistente e, quindi, sono assentibili in quanto compatibili con le previsioni recate dagli artt. 63, comma 2, punto a6, 82, comma 2, punto a7, 88, comma 5, e 47 delle NN.TT.AA. del P.P.T.R. che, peraltro, all’art. 91, comma 12, espressamente esclude dall’accertamento di compatibilità paesaggistica “*il collocamento entro terra di tubazioni di reti infrastrutturali*”;

- quanto al P.A.I.: il progetto di interesse non interferisce con aree ad alta o media pericolosità idraulica.

Il progetto di interesse interferisce con aree a bassa pericolosità idraulica solo un breve tratto della recinzione al confine nord-est.

“Intercettano” aree ad alta, media e bassa pericolosità idraulica solo le opere di rete che, peraltro, sono realizzate con tecnica NO-DIG e, quindi, sono assentibili in quanto compatibili con le previsioni recate dall’art. 6, comma 4, delle NN.TT.AA. del P.A.I..

Con osservanza.

27 giugno 2022



Sig. Alejandro Javier CHAVES MARTINEZ

Avv. Andrea STICCHI DAMIANI

